

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**Adozione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art.
6 D.M. 132/2022 – 2025 - 2027**

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.

GIANCARLO

Dott. ~~Giancarlo~~ De Santis

N. 173596



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 28/03/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE, n. 26 del 28/03/2025 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2025 - 2027"

Il sottoscritto, revisore dei conti Dott. Giancarlo De Santis nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19.07.2024, in carica per il triennio 2024 - 2027

Premesso

- Che in data 28/03/2025 è stata chiesta l'espressione di un parere in merito alla proposta di Delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2025 - 2027";
- che l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce fra i diversi elementi: compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- che in data 30 giugno 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" ha definito i contenuti del PIAO, proponendo lo schema tipo e fissando modalità semplificate di redazione per gli enti di minori dimensioni;
- che il Revisore dei Conti non rilascia parere sul PIAO, fatta eccezione per la parte inerente il Piano del Fabbisogno del Personale, in quanto il PIAO non è un documento unico di programmazione economica-finanziaria, ma un documento di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che le amministrazioni erano tenute a predisporre;

- che l'art. 1 comma 1 del DPR 81/2022 ha stabilito la soppressione dell'obbligo di approvazione separata del Piano Triennale del Fabbisogno del personale, visto che la programmazione triennale del personale è diventata parte integrante del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e va inserita nell'apposita sotto-sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";
- che nella sopracitata sotto-sezione del PIAO l'Ente è tenuto a rappresentare una stima dei bisogni delle competenze qualitative e quantitative reali, attenzionando la riqualificazione o il potenziamento delle competenze e evidenziando le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale in relazione alle proprie esigenze funzionali;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30 dicembre 2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 dicembre 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- che l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione contabile accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;
- l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

Considerato

- che l'Ente rientra nella fascia demografica A, da 0 a 1.000 abitanti, con un valore soglia da rispettare ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 pari al 29,50%;
- che alla data attuale non sono emerse situazioni di personale in esubero, come desunto dai documenti allegati alla proposta di Delibera Comunale;

Rilevato

- che il numero di dipendenti in servizio presso il Comune di Valle Castellana al 31 dicembre 2024 è pari a diciotto;
- che il Comune di Valle Castellana prevede di effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2025/2027;
- che le spese totali per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2025/2027 è inferiore alla spesa potenziale massima calcolata secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020;
- che il valore soglia del comune di Valle Castellana con riferimento all'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2023), calcolato in applicazione della disciplina prevista dal Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, recate "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", in vigore dal 20 aprile 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, è inferiore al limite di virtuosità fissato al 29,50%;
- che le spese per il personale previste nel già citato bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 rispettano il limite generale previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006

Stampa circolare del Comune di Valle Castellana con il testo: "COMUNE DI VALLE CASTELLANA", "DOTT.", "PAGINA 3 DI 596", "2024 - G.U. N. 89 DEL 14/12/2024".
Firma manoscritta in blu.

(Legge Finanziaria 2007);

- che viene rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che il Bilancio di Previsione 2025-2027 e l'ultimo Rendiconto approvato rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Tutto ciò premesso il Revisore

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 26 del 28/03/2025 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Art. 6, D.L. n. 80/2021 e art. 6 D.M. 132/2022 – 2025 - 2027"

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giancarlo De Santis
GIANCARLO
DE SANTIS
N. 173596
10/10/2014 - G.U. N. 89 DEL 14/1/2014

